

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b> <b>Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 – 48121 Ravenna</b> Tel. 0544/215026 Fax 0544/211728 aato@mail.provincia.ra.it - <a href="http://www.racine.ra.it/aato">www.racine.ra.it/aato</a>	<b>SGR 006</b>
	Rev. 5
	Foglio 1/8

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

## ATO 7 - RAVENNA

Revisione	Data	Natura delle modifiche
5	23/12/2010	Approvata dall'Assemblea del 23/12/2010. Entrata in vigore: 1 gennaio 2011
4	15/02/2010	Approvata dall'Assemblea del 15/02/2010. Entrata in vigore: 1 gennaio 2010
3	08/04/2009	Approvata dall'Assemblea del 08/04/2009. Entrata in vigore: 1 gennaio 2009
2	16/04/2008	Approvata dall'Assemblea del 16/04/2008. Entrata in vigore: 1 gennaio 2008
1	26/07/2007	Approvata dall'Assemblea del 26/07/2007
0	16/12/2005	Allegato D della Convenzione allegato 2 della deliberazione di Assemblea n° 5 del 16/12/2005

<b>ELABORATO DA:</b> Ing. Stefano RUBBOLI Sig. Mauro ZANI	<b>DATA</b> 23/12/2010	<b>FIRMA</b>
<b>VERIFICATO DA:</b> DIRETTORE Dott. Arrigo ANTONELLINI	<b>DATA</b> 23/12/2010	<b>FIRMA</b>
<b>APPROVATO DALLA ASSEMBLEA:</b> IL PRESIDENTE Dott. Andrea MENGOZZI	<b>DATA</b> 23/12/2010	<b>FIRMA</b>

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 2/8

## **ART. 1**

### **Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati agli urbani secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati – nel seguito denominati rifiuti urbani -, è istituita, nell'Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna - nel seguito denominato ATO, corrispondente al territorio dei Comuni della Provincia di Ravenna -, la tariffa disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni - nel seguito denominato Metodo Normalizzato -, dall'art. 18 della L.R. 6.9.1999 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto, nell'ATO, dal soggetto - nel seguito denominato Gestore - individuato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna - nel seguito denominata Agenzia -, secondo le modalità indicate nella Convenzione fra gli stessi e nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, nonché nel rispetto della Carta dei Servizi del Gestore.
3. La tariffa è determinata dall'Agenzia in rispetto del Metodo Normalizzato, sulla base della produzione di rifiuti urbani e del monitoraggio delle produzioni medie per categoria d'utenza, tenuto conto delle specificità territoriali e del Piano Finanziario del servizio. La tariffa è applicata per anno solare.
4. La tariffa è articolata, in relazione ai costi ed agli standard di servizio, per fasce territoriali ed in categorie di utenza domestica e non domestica. Nella ripartizione dei costi fra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'Agenzia assicura un'agevolazione per l'utenza domestica.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
6. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione di cui al comma 2.

## **ART. 2**

### **Soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà, da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, ove si producono rifiuti urbani, esistenti sul territorio dell'ATO.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni, relativamente ai locali ed aree di uso comune.
3. I locali e le aree sono classificati, in base all'uso, in utenze domestiche oppure non domestiche. Si definiscono:
  - a) utenza domestica: l'unità immobiliare a carattere residenziale e le relative pertinenze; utente domestico: chi occupa o conduce un'utenza domestica;
    - a1) utenza domestica residente: l'utenza domestica occupata da nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza;
    - a2) utenza domestica non residente: l'utenza domestica diversa dalla precedente;
  - b) utenza non domestica: l'unità immobiliare e le relative pertinenze, nonché l'area scoperta utilizzate per l'esercizio di un'attività; utente non domestico: chi occupa o conduce un'utenza non domestica.
4. Per le utenze domestiche cedute ad utilizzatori occasionali, la tariffa resta in carico al soggetto di cui al comma 1; si intende occasionale l'uso di durata inferiore all'anno.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui al comma 1 sono, a titolo esemplificativo, come di seguito individuati:
  - a) per le utenze domestiche residenti: i residenti;
  - b) per le utenze domestiche non residenti locate o concesse per uso non occasionale: il locatario o il concessionario;
  - c) per le rimanenti utenze domestiche non residenti: il proprietario;
  - d) per le utenze non domestiche: la ditta, il titolare o la società.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 3/8

### **ART. 3**

#### **Superfici soggette a tariffa**

1. Sono soggetti a tariffa i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo o di facile rimozione, ove si producono rifiuti urbani e qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono soggette a tariffa le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali, ove si producono rifiuti urbani, quali le aree operative per l'esercizio di un'attività.
3. Per qualsiasi locale o area, la produzione di rifiuti urbani può essere desunta da adeguata documentazione, quale l'attivazione di residenza, il rilascio di certificazioni di abitabilità o agibilità, il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività, ecc., ferme restando le riduzioni di cui agli artt. 5 comma 2 e 6 comma 4.
4. Nelle unità immobiliari a carattere residenziale, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, si applica una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota parte di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività, si applica la tariffa dell'abitazione.
5. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese; la superficie soggetta a tariffa è arrotondata al metro quadrato, per difetto per frazioni fino a 0,5 e per eccesso negli altri casi.

### **ART. 4**

#### **Superfici non soggette a tariffa**

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree ove non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. A titolo esemplificativo, non sono pertanto soggetti a tariffa:
  - a) le unità immobiliari a carattere residenziale e le relative pertinenze, non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete o per le quali si abbiano consumi annui debitamente documentati inferiori a 20 Kw/ora di energia elettrica ed a 4 metri cubi di acqua;
  - b) gli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
  - c) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
  - d) i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,80 metri;
  - e) le parti comuni condominiali, ad eccezione dei locali e delle aree occupati o condotti in modo esclusivo;
  - f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni, quali giardini, orti, cortili e viali;
  - g) le aree scoperte non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi, aree di accesso o di manovra;
  - h) i locali ove non si abbia di regola la presenza umana, quali centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos verticali e orizzontali in genere;
  - i) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, le aree destinate esclusivamente allo stoccaggio in cumuli di rinfuse di materiali inerti o in piccola pezzatura;
  - l) le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco ed alle attività religiose limitatamente ai luoghi di preghiera;
  - m) le unità immobiliari inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzate.
2. Il Comune, con proprio atto da trasmettere al Gestore e all'Agenzia, ha facoltà di non applicare la tariffa limitatamente alle superfici utilizzate per l'esercizio, anche attraverso soggetti convenzionati, delle proprie attività istituzionali e di attività di pubblica utilità o di pubblico interesse. I relativi oneri sono ridistribuiti sulla tariffa delle utenze domestiche e non domestiche.
3. Le finalità di cui al comma precedente possono essere altresì perseguite con appositi criteri e metodologie determinati dall'Agenzia.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 4/8

## **ART. 5**

### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata in rispetto del Metodo Normalizzato, sulla base della produzione di rifiuti urbani e del monitoraggio delle produzioni medie per categoria d'utenza, tenuto conto delle specificità territoriali e del Piano Finanziario del servizio, nonché con riguardo alla superficie ed al numero degli occupanti i locali soggetti all'applicazione della tariffa come di seguito individuato:
  - a) per le utenze domestiche residenti, la categoria è determinata dal numero degli occupanti risultante dall'anagrafe comunale (se il numero di occupanti è superiore a 6 si assume la categoria 6). Su istanza degli interessati comprovata da idonea documentazione (fatture alberghi, comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, dichiarazione della struttura sanitaria, del datore di lavoro, dell'ufficio anagrafico comunale, ecc.), sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza; qualora le esclusioni comportino l'azzeramento del numero degli occupanti, si applica la sola parte fissa della tariffa riferita alla categoria 1;
  - b) per le utenze domestiche non residenti, la categoria è determinata dall'Agenzia sulla base di criteri che tengono conto delle peculiarità dei diversi territori comunali.
2. Per la tariffa delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione del proprietario e non occupate per un periodo complessivo non inferiore a 180 giorni per anno solare, l'Agenzia può elaborare, tenendo conto delle indicazioni dei Comuni, delle peculiarità e della produzione di rifiuti dei diversi territori comunali, appositi coefficienti di riduzione da applicare su istanza degli interessati.
3. I requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze di esclusione o riduzione di cui ai commi precedenti, si applicano, in pari misura, anche per l'anno solare dell'attivazione o cessazione dell'occupazione o conduzione. Le istanze sono da presentare, in relazione alla tariffa dovuta per un determinato anno solare, entro il 1° bimestre dell'anno successivo e comunque non oltre la data dell'eventuale presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione o conduzione. Le istanze di cui al comma 2 sono efficaci, purché permangano i requisiti necessari per il loro accoglimento, anche per gli anni solari successivi, quelle di cui al comma 1, lettera a), sono da presentare per ogni anno di riferimento. L'utente è tenuto a presentare la comunicazione della perdita dei requisiti entro 30 giorni dal venire meno degli stessi, in caso contrario si applica quanto previsto dall'art. 13.
4. L'Agenzia può determinare apposite riduzioni da applicare, su istanza degli interessati, sulla parte variabile della tariffa, nel caso che, tramite l'adozione di tecniche di auto-compostaggio, non vi sia produzione di rifiuti organici. La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti, ecc.) per la pratica dell'auto-compostaggio da parte degli interessati è presunzione di non applicabilità delle riduzioni. Il Gestore verifica che l'auto-compostaggio degli scarti organici sia effettivamente praticato dagli utenti.
5. Le istanze per la riduzione di cui al comma precedente non possono essere retroattive e sono efficaci finché permangono i requisiti per il loro accoglimento. L'utente è tenuto a presentare la comunicazione della perdita dei requisiti entro 30 giorni dal venire meno degli stessi, in caso contrario si applica quanto previsto dall'art. 13.

## **ART. 6**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata in rispetto del Metodo Normalizzato, sulla base della produzione di rifiuti urbani e del monitoraggio delle produzioni medie per categorie d'utenza, tenuto conto delle specificità territoriali e del Piano Finanziario del servizio, nonché con riguardo alla superficie ed al tipo di attività esercitata nei locali e nelle aree soggetti all'applicazione della tariffa.
2. La categoria tariffaria principale applicabile ad ogni utenza è unica, anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, ecc.); ai fini della determinazione della categoria tariffaria principale si fa riferimento all'attività prevalente risultante presso la CCIAA, ovvero, in mancanza, all'eventuale iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alle certificazioni degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, fatta salva la reale attività svolta da certificare con idonea documentazione. Le utenze non domestiche verranno pertanto classificate nelle categorie previste in base alla codifica ISTAT dell'attività prevalente, utilizzando la tabella di conversione definita dall'Agenzia. In relazione alla produzione di rifiuti, è possibile la suddivisione della superficie complessiva soggetta a tariffa in sottocategorie, con tariffa articolata sulla base di dette sottocategorie. Alle attività economiche

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 5/8

non ricomprese esplicitamente nell'articolazione tariffaria, si applica quanto previsto per la categoria principale delle attività che più si avvicinano per analogia.

3. Ai locali ed alle aree pubbliche o di uso pubblico, occupati temporaneamente per una durata complessivamente inferiore a 365 giorni per anno solare da parte di qualsiasi attività (ad es. ambulanti, manifestazioni, sagre, ecc.), si applica una tariffa giornaliera, che è, sia nella parte fissa che in quella variabile, pari a quella annuale divisa per 365; la durata è quella risultante dal provvedimento rilasciato dal Comune, che lo invia al Gestore per gli atti di competenza. L'occupazione di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico ubicati in Comuni diversi da parte di una stessa attività (per es. per il commercio ambulante), comporta l'attivazione di un'utenza diversa per ciascun Comune.
4. Per la tariffa delle utenze ove l'attività non è esercitata per uno o più periodi, ciascuno di durata superiore a 10 giorni, per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni per anno solare, l'Agenzia può elaborare, tenendo conto delle indicazioni dei Comuni e delle peculiarità dei diversi territori comunali, appositi criteri di riduzione da applicare su istanza degli interessati comprovata da idonea documentazione (comunicazione di sospensione attività, ecc.). Tali riduzioni non si applicano nei casi, di cui al comma 3, di occupazione temporanea di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
5. I requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze di cui al comma precedente, si applicano, in pari misura, anche per l'anno solare dell'attivazione o cessazione dell'occupazione o conduzione. Le istanze sono da presentare, in relazione alla tariffa dovuta per un determinato anno solare, entro il 1° bimestre dell'anno successivo e comunque non oltre la data dell'eventuale presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione o conduzione; esse sono efficaci, purché permangano i requisiti necessari per il loro accoglimento, anche per gli anni solari successivi. L'utente è tenuto a presentare la comunicazione della perdita dei requisiti entro 30 giorni dal venire meno degli stessi, in caso contrario si applica quanto previsto dall'art. 13.

## **ART. 7**

### **Articolazione temporale della tariffa**

1. Nel caso di attivazione o cessazione dell'occupazione o conduzione, la tariffa è pari a quella annuale moltiplicata, sia nella parte fissa che in quella variabile, per il rapporto fra il numero di giorni di occupazione o conduzione e 365; tale disposizione non si applica nei casi, di cui all'art. 6 comma 3, di occupazione temporanea di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, soggetti all'applicazione della tariffa giornaliera.
2. Le variazioni, anche per effetto della stagionalità, dei parametri di calcolo della tariffa (per es. tipo di attività, superficie occupata o condotta, composizione nucleo familiare, ecc.), sono efficaci dalla data di variazione, senza che questo comporti una modifica della frequenza di fatturazione.

## **ART. 8**

### **Agevolazioni e riduzioni per il recupero dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR. 158/99, sulla parte variabile della tariffa è riconosciuta una riduzione proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. La riduzione è determinata sulla base dei quantitativi di rifiuti differenziati attribuiti a consuntivo alle utenze, sia domestiche che non domestiche, come di seguito definiti:
  - a) quantitativi attribuiti direttamente all'utenza all'atto del conferimento, inclusi quelli conferiti presso stazioni ecologiche attrezzate ubicate in Comuni dell'ATO diversi da quello di ubicazione dei locali ed aree ove si sono prodotti;
  - b) quantitativi conferiti collettivamente, riferibili a più utenze di uno stesso bacino di raccolta, attribuiti, con criteri di ripartizione presuntivi stabiliti dall'Agenzia, alle singole utenze del bacino.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DPR. 158/99, sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è riconosciuta, sulla base di apposita istanza degli interessati, una riduzione proporzionale ai quantitativi di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato a recupero tramite soggetti diversi dal Gestore, mediante presentazione del MUD o dei formulari o dei documenti di trasporto.
3. L'istanza di cui al comma precedente, in relazione alla tariffa di un determinato anno solare, è da presentare non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza fissata per la presentazione del MUD per tale anno e comunque non oltre la data dell'eventuale presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione o conduzione. L'istanza relativa alla tariffa dell'anno solare di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione o conduzione, è da presentare contestualmente a tale dichiarazione.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 6/8

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, in relazione ai rifiuti avviati a recupero in un anno solare, sono applicate alla parte variabile della tariffa che, per il medesimo anno, si ottiene dalle disposizioni dei precedenti articoli e sono di norma riconosciute nella prima bolletta utile.
5. I criteri per l'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo sono determinati dall'Agenzia contestualmente alle tariffe.

## **ART. 9**

### **Interventi in favore degli utenti**

1. Il Comune può intervenire in tema di solidarietà in favore delle sotto indicate categorie di utenti nel pagamento totale o parziale della tariffa addebitata interamente alle stesse:
  - a) soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico;
  - b) utenti a favore dei quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di ridurre l'impatto economico.
2. Il Comune informa annualmente l'Agenzia su criteri e modi applicativi degli interventi di cui al comma precedente.
3. Per le utenze di cui al primo comma, l'Agenzia può fissare criteri che prevedono l'abbattimento, anche totale, del pagamento della tariffa, con ripartizione dei relativi oneri sulla tariffa delle restanti utenze domestiche e non domestiche.

## **ART. 10**

### **Autodichiarazione**

1. Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree assoggettabili a tariffa, utilizzando i moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ricorre in tutti i casi di modifica dei dati dichiarati; per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari in quanto direttamente rilevabili dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.
3. Le dichiarazioni, datate e sottoscritte, devono essere presentate al Gestore entro 90 giorni dalla data di attivazione, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta; per le dichiarazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione, per quelle inviate a mezzo fax fa fede il rapporto di ricevimento.
4. Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
5. La tariffa decorre nei termini di cui all'art. 3 comma 3; in caso di variazione, la tariffa viene adeguata dalla data di variazione accertata.
6. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro il termine stabilito, l'abbuono della tariffa decorre dal giorno successivo alla data di cessazione. In caso contrario, la tariffa non è dovuta per il periodo in cui l'utente dimostri di non avere continuato l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, ovvero per il periodo assolto dall'utente subentrante. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore, nella circostanza che siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili attestanti il terminato utilizzo del servizio, quali subentri, decessi, ecc..
7. La dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione ed applicazione della tariffa, quali:
  - a) per le utenze domestiche, le generalità dell'intestatario dell'utenza;
  - b) per le utenze non domestiche, la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
  - c) l'ubicazione, superficie e destinazione dei locali e delle aree;
  - d) la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione;
  - e) gli estremi e le planimetrie catastali.
8. Il Gestore, inizialmente, assume dal Comune gli archivi informatici e cartacei necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, Tassa Rifiuti Solidi Urbani o Ta.R.S.U., ecc.); gli utenti non sono pertanto tenuti a presentare nuove dichiarazioni per effetto del passaggio dal regime di Ta.R.S.U. a quello tariffario.
9. Il Gestore trasmette al Comune le informazioni aventi rilevanza sul periodo di applicazione del precedente regime di Ta.R.S.U. e, reciprocamente, assume dal Comune le informazioni rilevanti per l'applicazione della tariffa.



<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 7/8

## **ART. 11**

### **Fatturazione e riscossione**

1. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito della tariffa ed alla conseguente riscossione, nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa vigente.
2. La fattura deve indicare, in modo chiaro e comprensibile, l'articolazione, i parametri, le modalità applicative e di calcolo della tariffa, nonché la scontistica applicata. Con cadenza almeno annuale e ad ogni attivazione o subentro, il Gestore comunica agli utenti le modalità di conferimento dei rifiuti per l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 8.
3. Le fatture sono inviate:
  - a) per le utenze domestiche residenti, all'intestatario della dichiarazione di utilizzo del servizio, ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, all'intestatario della scheda famiglia anagrafica;
  - b) per le utenze domestiche non residenti, all'intestatario della dichiarazione di utilizzo del servizio;
  - c) per le utenze non domestiche, alla ditta o al titolare o alla società.
4. Con frequenza omogeneamente distribuita sono annualmente emesse 3 o più fatture. La riscossione delle occupazioni temporanee di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, di cui all'art. 6 comma 3, può avvenire tramite un'unica fattura.
5. Al fine di conseguire un più razionale ed omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente ad importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente.
6. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato, che è in ogni caso non inferiore a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Il Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.
7. Su istanza dell'utente, per importi superiori a 150 euro, è ammessa la rateizzazione del pagamento della fattura senza aggravio di interessi. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente entro il termine di scadenza di cui al comma precedente. Le modalità ed i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

## **ART. 12**

### **Accertamenti, reclami e controversie**

1. Il Gestore svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e controlla i dati contenuti nelle dichiarazioni.
2. Il Gestore può effettuare verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportuni. Al riguardo il Gestore può utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, accedere, su richiesta dell'utente, ai locali ed aree occupati o condotti, richiedere all'utente l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (certificati CCIAA, planimetrie catastali, ecc.). In caso di provata mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici stabilite dal codice civile. Al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, il Comune pone, con modalità da concordare, i propri archivi a disposizione del Gestore e lo agevola nella loro consultazione.
3. Il Gestore notifica all'utente l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, che si intende accettato trascorsi 30 giorni dalla data di notifica senza che l'utente abbia prodotto reclami.
4. L'utente, qualora riscontri elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. Entro 20 giorni lavorativi dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all'utente la rettifica in via di autotutela, sulla base degli elementi forniti, dell'atto notificato ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nell'atto notificato.
5. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente.
6. I reclami possono essere avanzati dall'utente avvalendosi anche dell'assistenza del Comitato consultivo degli utenti, delle Associazioni di categoria o dei consumatori.
7. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 8/8

## **ART. 13**

### **Rimborsi, recuperi e penalità**

1. In caso di fatturazione di somme non dovute, il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso è effettuato nei 60 giorni successivi all'invio della rettifica. Le somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare che precede l'invio della rettifica sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data del loro versamento.
2. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di rimborso, ad inviare la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma precedente. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.
3. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, purché l'utente ne sia informato entro l'anno solare successivo a quello di competenza.
4. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito a mezzo raccomandata indicante la nuova data, comunque non inferiore ai 30 giorni da quella della raccomandata, entro la quale effettuare il pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato entro tale nuova data, il Gestore, oltre al corrispettivo dovuto, addebita all'utente gli interessi pari al vigente saggio legale da essa decorrenti, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Non si applica alcun interesse, per i primi 10 giorni di ritardo dalla nuova data di pagamento, all'utente che abbia pagato regolarmente, nei termini ivi indicati, tutte le fatture con scadenza non antecedente i 2 anni dalla data di scadenza indicata nella fattura.
5. Nei casi di tardiva presentazione della dichiarazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di omessa o errata dichiarazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 3 anni dalla data della tardiva presentazione della dichiarazione o dalla data di notifica all'utente degli eventuali accertamenti effettuati; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, i recuperi hanno retroattività non superiore a 4 anni dalla data di notifica degli accertamenti effettuati.
6. Nel caso di omessa o errata dichiarazione ed in conseguenza sia iniziata l'attività di accertamento, il Gestore può richiedere il rimborso delle spese di accertamento sostenute e documentate, fino ad un massimo pari al 10% della somma da recuperare.

## **ART. 14**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011; qualsiasi atto dovuto a seguito delle modifiche introdotte dal presente regolamento o da direttive emanate ai sensi del comma successivo dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data della loro avvenuta pubblicazione, in questo caso l'effetto di detti atti ha valenza dalla data di entrata in vigore, ovvero da quella riferita negli atti se successiva.
2. L'Agenzia può emanare direttive per la corretta interpretazione del presente regolamento.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è più applicabile il precedente regolamento in materia nonché ogni norma comunale con esso contrastante.
5. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.